

Assegno unico: da oggi le domande all'Inps

Da oggi 1° luglio la nuova disciplina dell'assegno unico

01 Luglio 2021

Martina Giampietri

Assegno unico: che cos'è?

L'assegno unico temporaneo è il sussidio che può richiedere chiunque abbia figli minori di 18 anni.

Andrà a sostituire gli altri sussidi previsti finora e sarà erogato dall'INPS da oggi 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, con procedura semplificata (qui sotto i dettagli).

L'assegno è presente nel [decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 \(art. 1\)](#).

Ma perché "temporaneo"? La misura coprirà, da oggi alla fine dell'anno, l'attivazione dell'assegno unico e universale – previsto dai [decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021 \(n. 46\)](#).

In attesa della loro attuazione, quindi, vediamo i requisiti e le modalità per richiedere il sussidio.

Assegno unico: quali sono i requisiti?

Quali figli? L'assegno unico è concesso per figli minori di 18 anni, compresi minori adottati e in affido preadottivo.

Quali destinatari? Potranno fare richiesta:

- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF (Assegno per il Nucleo Familiare).

Per tutte le altre categorie, fino al 31 dicembre, è prevista una maggiorazione dei sussidi già esistenti.

Quali requisiti? I requisiti per ricevere l'assegno sono:

- essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea (o suo familiare), titolare del diritto di soggiorno (o del diritto di soggiorno permanente). Chi è extracomunitario deve avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di almeno 6 mesi);
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi;

- essere in possesso di un **ISEE in corso di validità** (calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021).

Assegno unico: come si richiede?

È possibile richiedere l'assegno unico temporaneo **all'INPS, una sola per ciascun figlio**, presentando **la domanda**:

- sul **portale web dell'INPS**, alla [pagina dedicata](#). Bisogna essere in possesso di **uno dei seguenti documenti**: codice **PIN** (rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020); **SPID** di livello 2 (o superiore); **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)**; **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**;
- attraverso il **Contact Center Integrato**, chiamando il numero verde **803.164** (gratuito da rete fissa) o il numero **06 164.164** (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- attraverso un **Patronato**, utilizzando i servizi gratuiti dedicati.

Quali tempistiche? Per le domande presentate **entro il 30 settembre 2021**, saranno corrisposte le **mensilità arretrate** a partire **dal mese di luglio 2021**.

Dal 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Assegno unico: quali sono gli importi?

L'assegno ha un **importo mensile per ciascun figlio** che cambia **secondo i livelli ISEE**. Gli **importi specifici** sono indicati nella **tabella allegata al decreto**, consultabile al [seguinte link](#).

In sintesi sono previste:

- una **soglia minima ISEE fino a 7.000 euro** per gli **importi in misura piena: 167,5 euro per ciascun figlio** in caso di **nuclei con uno o due figli; 217,8 euro** per figlio in caso di **nuclei più numerosi**;
- una **soglia massima ISEE pari a 50.000 euro**, oltre la quale **non è possibile richiedere l'assegno unico temporaneo**.

Vi è comunque una **maggiorazione di 50 euro** per ciascun **figlio minore disabile**.

Assegno unico temporaneo: come viene erogato?

L'assegno viene **corrisposto al genitore richiedente** tramite:

- accredito su **conto corrente**;
- **bonifico domiciliato**;
- **carta** di pagamento con **IBAN**;
- **libretto postale**.

Nel caso di **genitori separati o divorziati**, inoltre, il **pagamento** dell'assegno unico:

- è **diviso al 50%** tra genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affidato condiviso del minore;
- è **effettuato all'unico genitore richiedente previo accordo** tra i genitori separati o divorziati.

Assegno unico: è compatibile con il Reddito di cittadinanza?

L'assegno unico temporaneo è **compatibile con il Reddito di cittadinanza** (e con la percezione di altri sussidi erogati dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali).

Il sussidio sarà corrisposto d'ufficio dall'INPS congiuntamente al Reddito di cittadinanza, con le modalità di erogazione dello stesso.

Le **altre misure compatibili** con il sussidio sono:

- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali (articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Gli **unici esclusi dall'assegno unico temporaneo** sono i **percettori dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)**, previsto dalla legge n. 153 del 1988.

Fonti

[Sito INPS \(pagina dedicata\)](#)

[«Gazzetta Ufficiale: Assegno Unico e Universale»](#)

TAG: *Assegno Unico, famiglia, assegni familiari, figli, patrimonio, INPS*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.